comune di
PRATO

SETTORE MOBILITA', AMBIENTE
E GRANDI INFRASTRUTTURE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE
Piazza Mercatale 31 – 59100 Prato
Tel 0574.183.6611
Fax 0574.183.6644
www.comune.prato.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 -

L'Associazione che si aggiudichera' la gara per la gestione del canile municipale e' tenuta a garantire il ricovero e l'assistenza dei cani randagi nel rispetto dei principi umanitari, di tutte le norme vigenti in materia, e delle disposizioni della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 8.4.1995 n° . 43, e della L.R.n.90 del 4.12.98 e in particolare:

A) I cani vaganti ritrovati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

B) I cani ospitati non possono essere destinati alla sperimentazione.

C) I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

D) I cani vaganti non tatuati catturati, devono essere tatuati, se non reclamati entro il termine i sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'ecchinococcosi e altre malettie trasmissibili.

E) I cani ricoverati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamenete eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati incurabili o di comprovata pericolosità.

F) Dei cani ricoverati dovrà essere tenuta presso il canile municipale apposita registrazione dalla quale dovrà risultare il numero dei cani ospitati, e, per ogni cane ricoverato, la data di ingresso nel canile, il luogo di cattura, il numero di tatuaggio, la data di uscita dal canile. Dovranno inoltre essere effettuate a cura e spese della Associazione eventuali vaccinazioni che la legge 14.8.1991 non pone a carico del Servizio Veterinario Pubblico;

ART. 2 -

Tutte le spese inerenti la gestione corrente della struttura (spese di personale, spese sanitarie, sostentamento degli animali) sono a carico della Associazione , mentre tutte le spese di impianto, gli allacciamenti e gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico della Amministrazione Comunale;

ART. 3 -

L'Associazione si impegna a garantire il ricovero e l'assistenza dei cani fino a n° 270.
L'Associazione si impegna inoltre a garantire la sistemazione degli animali eventualmente eccedenti tale limite, qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di creare le condizioni per il ricovero di altri animali;

ART. 4 –

Il servizio s.o.s. animali dovra' essere svolto 24 ore su 24, compreso festivi e cosi organizzato:
il mezzo adibito al trasporto animali per la cattura ed il pronto soccorso staziona abitualmente presso il canile municipale. Tutte le richieste pervenute e tutti gli interventi effettuati vanno segnalati in un apposito registro. Ogni giorno l'Associazione trasmettera' all'Ufficio diritti animali un report della giornata trascorsa relativamente alle richieste ricevute ed agli interventi effettuati.

ART. 5 –

L'Amministrazione Comunale corrispondera' all'affidatario dei servizi quanto dovuto secondo le seguenti modalita':

* 25% della spesa presuntiva entro 1 mese dall'affidamento a titolo di acconto sulle spese di gestione.

* le successive rate saranno corrisposte ogni due mesi di gestione, mentre l'ultima rata verra' pagata a consuntivo finale e sara' determinata dal numero effettivo di ospiti durante la gestione, pro capite/pro tempore, relativamente al 20% della spesa per ospite su base annua dato che il restante 80% serve a coprire i costi fissi di gestione (stipendi, onorari ai veterinari ecc.).
I corrispettivi verranno erogati mediante mandati di pagamento dalla Ragioneria Comunale, alle scadenze previste, dietro disposizione del responsabile del Servizio Tutela dell' Ambiente e a seguito di presentazione di fattura;

ART. 6 –

Al termine della durata del presente appalto o in caso di recesso unilaterale, l'Associazione si impegna a restituire la struttura nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna; la volontà di recesso deve essere comunicata con anticipo di almeno 60 gg. e saranno a carico dell'associazione eventuali danni che la stessa potrebbe arrecare all'amministrazione comunale.

ART. 7 –

Tutte le attività dell'Associazione inerenti la gestione del Canile Municipale saranno soggette a controlli. A tale proposito l'Associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura di personale all'uopo incaricato, previa identificazione dello stesso, che vigilerà sulla corretta gestione della struttura e sulle condizioni igieniche del canile.
Particolare attenzione sara' posta per l'affido dei cani ricoverati presso famiglie.
Qualora venissero riscontrate inadempienze alle prescrizioni di cui all'art. 2, lett. A), B), C), D), E), F), o carenze dal punto di vista igienico/sanitario oppure una non corretta conduzione dei
beni mobili e immobili, l'Amministrazione comunale si riserva la facolta' di interrompere l'appalto in qualsiasi momento.

ART. 8 -

Il Comune di Prato non resta in alcun modo responsabile di qualunque danno o infortunio che dovesse verificarsi a carico di operatori messi a disposizione dall'Associazione nell'espletamento delle loro mansioni, o di altri cittadini all'interno della struttura.
Il Comune di Prato non resta altresì responsabile, in alcun modo, di eventuali rapporti e impegni assunti dalla Associazione nei confronti di terzi.

ART. 9 -

L' Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune di Prato da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente appalto.